

626
i. inf.



REGIONE
PUGLIA

ASSESSORATO QUALITÀ DELL'AMBIENTE - CICLO RIFIUTI
E BONIFICA, RISCHIO INDUSTRIALE, ECOLOGIA

L'ASSESSORE

Rif. N. 626/2017

Regione Puglia
Segreteria Ass. to Qualità dell'Ambiente
AOC_SP4/PROT
03/04/2017 - 0000189
M. L. L. - L. 11/2017 - P. 11/2017

Al Sig. Presidente della
Giunta Regionale

Al Sig. Presidente
del Consiglio Regionale

Ai Consiglieri Regionali
Gruppo M5S
Cons. Conca e Laricchia
Sede

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta - Procedura di VIA per impianto di Prometeo Srl.

In via preliminare si rappresenta che con nota prot. n. 3170 del 30/03/2017 la seduta di conferenza di servizi, già indetta con nota prot. n. 1888 del 28/02/2017 per l'intervento in oggetto, è stata differita alla data del 27/04/2017. A tal fine e per completezza si aggiunge che la giurisprudenza amministrativa recente Tar Napoli n. 739/2017 e 932/2017 ha avuto modo di enucleare il principio secondo cui "nessuna norma o principio generale - né tantomeno quelli di certezza del diritto e di economicità dell'azione amministrativa - impone che, allorché sia pendente un procedimento penale su fatti rilevanti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione debba (o possa) sospendere le sue determinazioni in attesa dell'esito del giudizio penale o della conclusione delle indagini preliminari, potendo, anzi, enuclearsi dalla vigente disciplina positiva l'opposto principio della separazione ed autonomia di giudizio della giurisdizione penale, da un lato, e delle altre giurisdizioni e della stessa attività amministrativa, dall'altro, principio temperato dalla previsione di alcune tassative ipotesi derogatorie, per le quali la sospensione è espressamente contemplata dalla legge, come in materia disciplinare (cfr. Corte Costituzionale, 1° aprile 1998 n. 85; TAR Sicilia Catania, Sez. II, 8 ottobre 2015 n. 2387)".

Quanto infine alla problematica connessa alla presenza della Polveriera "FEA", si riferisce altresì che ai sensi del D.Lgs. 105/2015, considerato che FEA è uno stabilimento di soglia superiore, "su istanza del Comune, il Comitato tecnico regionale (rif. art. 10 del richiamato Decreto) - fornisce un parere tecnico di compatibilità territoriale ed urbanistica, e fornisce alle Autorità competenti per la pianificazione territoriale e urbanistica i pareri tecnici per l'elaborazione dei relativi strumenti di pianificazione, come previsto all'articolo 22", anche in considerazione delle previsioni del TULPS. Pertanto, è in capo al Comune la relativa competenza, atteso che FEA è un deposito esistente e che anche lo stabilimento Prometeo, non rientrante tra quelli oggetto della Disciplina del D.Lgs. 105/2015, lo è sebbene non in esercizio.

Capofila

Walter



Consiglio Regionale
della Puglia
N. 20170022198
06/04/2017 09:37
450XW0
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA

dr. domenico santorsola

D. Santorsola

www.regione.puglia.it